

FAQ V CE

Date di riferimento

Entrata in vigore del Decreto : 11 Luglio 2012
Pubblicazione regole applicative del GSE: max 10 Agosto 2012
Apertura 1° Registro: max 30 Agosto 2012
Chiusura 1° Registro: max 29 Settembre 2012
Graduatoria 1° Registro: max 19 Ottobre 2012

Chiarimenti generali

D.: Visto che a fine marzo 2012 il valore cumulato degli incentivi annui era di 5,6 MLD€, ed al 12/7 ha superato i 6,0 MLD€, quando possiamo aspettarci che raggiunga i 6,7 MLD€?

R.: Non è possibile fare delle previsioni. L'andamento del contatore deve essere monitorato quotidianamente.

D.: Come si intende dare impulso ai settori calore e trasporti?

R.: Attraverso opportune forme di incentivazione alla R&D.

D.: I 700 MEUR/anno di costo ulteriore degli incentivi come risultano compatibili col tetto massimo di 6,7 MLD€ dell'art 1.5?

R.: I 700 MLD€/anno fanno parte del tetto massimo di 6,7 MLD€/anno.

D.: Le priorità per gli impianti che rientrano nel IV C.E. ma non nel V, si applicano solo sul 1° Registro o anche sui successivi?

R.: Già risposta art. 4 comma 2

D.: Come si semplificano le procedure dei registri?

R.: E' necessario attendere le regole applicative del GSE

D.: Quali incentivi si applicano per le cave, discariche etc?

R.: Si applicano le tariffe previste alla voce "Altri impianti fotovoltaici"

Chiarimenti puntuali

➤ Art. 1, comma 4

D.: Alcuni chiarimenti in merito alle modalità con cui avverrà il passaggio dal IV CE al V CE, con riferimento agli impianti le cui pratiche burocratiche sono già state avviate ma che non entreranno in esercizio entro la data del 27 agosto.

In particolare gli impianti fotovoltaici già in essere, per i quali sia già stata inviata la richiesta di connessione (o sia già stato accettato il preventivo Enel) oppure per i quali sia già stata inviata la documentazione di fine lavori (ma non vengono allacciati in tempo utile), per essi vale il quinto conto energia oppure rientrano nel quarto?



Un impianto di potenza compresa tra 12 e 20 kW, che al momento della richiesta non era soggetto all'iscrizione al registro (ad esempio un impianto completato in attesa di allaccio) e non viene connesso entro il 27 agosto, si troverà ad essere soggetto all'iscrizione al registro? Se sì, quali sarebbero in tal caso le modalità di accesso?

R.: il DM 5 maggio 2011 continuerà ad applicarsi ai "piccoli impianti" che entreranno in esercizio entro il 27 agosto 2012, ai "grandi impianti" iscritti in posizione utile nei registri e che producono la certificazione di fine lavori nei termini previsti, agli impianti realizzati su edifici e su aree delle PA che entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

R.: Agli impianti di potenza superiore 12 kW (che non rientrano nei casi specificati all'articolo 3, comma 1) che entreranno in esercizio in data successiva al 27 agosto 2012 dovranno iscriversi al registro.

➤ **Art. 1, comma 4, lettera b)**

D.: Si chiede di chiarire se il richiamo fatto dall'articolo 1, comma 4, lettera b) del DM 5 luglio 2012 (V Conto Energia) possa intendersi esteso anche all'articolo 8, comma 4 del DM 5 maggio 2011 (IV Conto Energia).

In particolare, l'articolo 1, comma 4, lettera b) del V Conto Energia, stabilisce che il DM 5 maggio 2011, fatto salvo l'articolo 4, comma 7, continua ad applicarsi "ai sensi dell'articolo 6, comma 3 dello stesso DM 5 maggio 2011, ai grandi impianti iscritti in posizione utile nei registri e che producono la certificazione di fine lavori nei termini previsti". L'articolo 6, comma 3, lettera b) stabilisce che la certificazione di fine lavori deve pervenire al GSE entro sette mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 8, comma 3, ovvero entro nove mesi per gli impianti di potenza superiore a 1 MW.

L'articolo 8 del DM 5 maggio 2011, al successivo comma 4, dispone che "qualora per un impianto iscritto al registro in posizione tale da rientrare nei limiti di costo di cui all'articolo 4, comma 2, non sia prodotta la certificazione di fine lavori entro il termine indicato all'articolo 6, comma 3, lettera b), l'iscrizione decade. Nel caso in cui tale impianto sia comunque completato e acceda, in un periodo successivo, alle tariffe incentivanti con le modalità e i termini di cui al presente decreto, ad esso spetta la tariffa vigente alla data di entrata in esercizio ridotta del 20%".

Alla luce di quanto precede, si chiede di chiarire se gli impianti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b) del DM 5 luglio 2012, per i quali non sia stata presentata la certificazione di fine lavori entro i termini di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b), possano continuare a godere delle tariffe di cui al DM 5 maggio 2011 sia pure ridotte del 20%, ai sensi del richiamato articolo 8, comma 4.

R.: No, in quanto l'art. 8 prevede che possano ottenere la decurtazione del 20% gli impianti che si allacciano in un periodo successivo con le modalità e nei limiti previsti dal IV CE.

D.: Qualora ci fossero scariche/ cave esaurite già autorizzate (Tica + Comunale) ad oggi prima dell'entrata in vigore del 27/8/12, questo tipo d'impianti come viene incentivato?? Prende la tariffa su altri impianti??

R.: Se l'impianto entra in esercizio prima del 27 agosto 2012 prende le tariffe del 2° semestre 2012 maggiorate del premio previsto del 5%, altrimenti se si allaccia dopo il 27 agosto 2012 prenderà le tariffe relative al V Conto Energia. Per entrambi i casi la tariffa spettante è quella per "altri impianti".

➤ **Art. 1, comma 4, lettera c)**

D.: Nel caso di realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici pubblici e/o aree delle PA realizzati da privati (con la formula dell'acquisizione del diritto di superficie), l'accesso alle tariffe incentivanti del Quarto Conto Energia è prorogato al 31 dicembre 2012?

R.: Sì

D.: Dal Decreto definitivo del Quinto CE vi sono due punti contrastanti. In particolare, in premessa si citano agevolazioni per impianti realizzati "da Pubbliche Amministrazioni" mentre all'art. 1 comma 4 si evince che il Quarto CE continua ad applicarsi: "lettera c) agli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche.....che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012." Quindi anche realizzati da



terzi?

Infine, ammesso che per impianti FV realizzati da terzi su edifici pubblici la data di entrata in esercizio per usufruire dei requisiti del 4° Conto Energia sia il 31 dicembre 2012, quale tariffa si applica: quella del secondo semestre 2012 del 4° Conto Energia o quella del 5° Conto Energia?

R.: Si applicano le tariffe del 2° semestre del IV Conto Energia.

➤ **Art. 1, comma 5**

D.: Raggiungimento 6,7 mld il 26 agosto 2012: cosa succede?

- Il DM specifica che al raggiungimento di tale cifra ci sono ancora 30 giorni per poter ottenere le tariffe
- Nel frattempo entra in vigore il V CE e, tutti gli impianti sopra i 12 kW, devono iscriversi al registro
- Il registro non può partire in quanto:
 - o Non vi sono soldi a disposizione
 - o Partirebbe dopo i 30 giorni di cui al primo punto

Cosa succede poi? Non c'è più alcun Conto Energia?

R.: Gli impianti non soggetti a registro che sono entrati in esercizio e hanno presentato domanda di incentivazione entro il termine di validità del quinto conto e gli impianti iscritti al registro in posizione utile avranno certamente accesso alle tariffe. Per gli altri impianti è possibile avere accesso alle tariffe solo in quanto questi abbiano diritti acquisiti. L'articolo 20 comma 1 fa infatti salvi i diritti acquisiti.

Considerata la vaghezza della nozione di diritti acquisiti è importante che nelle regole applicative vi siano chiare specificazioni. Solo quando il GSE avrà dato chiare indicazioni si potrà chiaramente riconoscere quali situazioni sono ritenute di diritti acquisiti.

Di seguito si indicano due situazioni particolarmente controverse che si ritiene necessario il GSE debba chiarire con la massima urgenza in senso positivo o negativo, purchè vi sia chiarezza.

In particolare va considerato che:

(i) nel caso la fine del quinto conto energia avvenga prima della pubblicazione della graduatoria del primo registro, la posizione di quegli impianti che sono entrati in esercizio, prima della chiusura del registro andrebbe comunque salvaguardata, attraverso la pubblicazione della graduatoria e la assegnazione della potenza incentivata di cui al registro. L'articolo 4 comma 7 del quinto conto esprime infatti inequivocabilmente l'intenzione di salvaguardare le iniziative in avanzata fase di realizzazione attraverso il primo registro, consentendo l'iscrizione anche agli impianti entrati in esercizio prima del quinto conto e stabilendo come criterio prioritario la data di entrata in esercizio. Sicchè, anche se il termine dell'articolo 1 comma 5 è raggiunto prima dell'apertura del registro, a salvaguardia di tali impianti in avanzata fase di realizzazione, il primo registro dovrebbe essere comunque aperto, con riconoscimento delle tariffe incentivanti agli impianti in posizione utile, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 4 comma 7 e dell'articolo 20 comma 1. Questa è ritenuta la interpretazione più corretta per salvaguardare gli affidamenti dei privati, in conformità agli stessi principi stabiliti dal decreto, ma **stando alla lettera del decreto il GSE potrebbe anche seguire una interpretazione restrittiva e non aprire il registro, se è raggiunto il limite dell'articolo 1 comma 5, sul presupposto che l'affidamento di chi ha fatto tali impianti non essendovi ancora una iscrizione a registro, non può ritenersi tale da concretare un diritto acquisito;**

(ii) gli impianti realizzati su edifici pubblici e aree delle amministrazioni pubbliche che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012, sembrano avere una posizione particolare. L'articolo 1 comma 4 lettera c) del quinto conto energia ha previsto la necessità di salvaguardare fino al 31 dicembre 2012 la posizione di chi ha intrapreso tale investimento, garantendogli le tariffe di quarto conto. La fissazione di tale data, sembra avere creato una posizione di specifico affidamento rispetto alle altre situazioni che invece rimangono incentivate a tempo indeterminato e quindi solo sino al venire meno del quinto energia. **Anche in questo caso, questa sembra essere la interpretazione che meglio tutela l'affidamento degli investitori e delle amministrazioni pubbliche che hanno stipulato i relativi contratti, ma non va trascurato che se il GSE segue un approccio letterale, potrebbe anche secondo una interpretazione restrittiva ritenere applicabile alla specie l'articolo**



20 comma 1 prima parte secondo il quale vengono meno al raggiungimento della soglia tutte le incentivazioni ai sensi non solo del quinto conto energia, ma anche di quelli precedenti;

I punti (i) e (ii) andrebbero al più presto chiariti dal GSE per chiarire la attuale obiettiva incertezza del disposto normativo, che rischia di causare gravi danni agli operatori.

➤ **Art. 2, comma 1, lettera t)**

D.: “Costo indicativo cumulato annuo degli incentivi”. Non si menziona esattamente come gli impianti FV non iscritti al Registro vengano valutati. Sarà per questi esattamente come nel IV Decreto, considerata però ora una Produttività annua di 1200 kWh/kW?

R.: Tutti gli impianti, compresi quelli che non hanno l’obbligo di iscrizione al registro, concorrono comunque a determinare il costo cumulato annuo degli incentivi.

➤ **Art. 2, comma 1, lettera v 1 d)**

D.: Per il premio EU per i componenti speciali da utilizzarsi per l’integrazione architettonica, una Factory Inspection Attestation che riguardi solo (moduli in silicio cristallino) stringatura celle, assemblaggio/laminazione e test elettrici, e che non includa la fase di intelaiatura, potrà essere ritenuta valida ai fini dell’attribuzione del premio EU stesso?

R.: In linea di massima sì a condizione che vengano precisate anche la fasi di processo che determinano la non convenzionalità del modulo.

D.: Non è più possibile indicare solo il nome commerciale del prodotto all’interno della Factory?

R.: NO, va resa esplicita anche la tipologia di non convenzionalità e la specialità secondo l’allegato 4.

D.: Cosa deve riportare il certificato di Factory Inspection?. Come si può certificare la fase di processo di specialità di un modulo? In particolare, se per modulo come componente speciale si intende un modulo senza cornice che poi è adattato ad una cornice con brevetto europeo, (sempre se questa definizione è ancora lecita), cosa deve riportare il certificato visto che il produttore del modulo non è in alcuni casi il produttore anche della cornice?

R.: Il certificato deve riportare, oltre alle fasi di lavorazione previste alle lettere a) b) e c) dell’articolo 2 – comma 1 , anche le fasi di processo che determinano la non convenzionalità e la non specialità del modulo.

D.: I componenti speciali tra i quali il frame e le parti di installazione di un prodotto denominato SOLRIF ricadono nella descrizione di cui sopra e pertanto dovranno anch'essi essere processati in Europa??

Nel termine "fasi di processo" si intendono , l' estrusione, i tagli, le forature , etc. ??

R.: Le fasi di processo che caratterizzano la non convenzionalità o specialità del componente, si riferiscono a lavorazioni che rendono il prodotto “speciale” o “non convenzionale” e che ottengono il riconoscimento di cui art. 5 comma 2 lettera a) se fatte nell’ambito della Comunità Europea.

Le estrusioni, i tagli e le forature devono essere fatte in Europa se sono determinanti a rendere il prodotto speciale o non convenzionale, e se tali fasi fanno parte del processo produttivo.

➤ **Art. 3, comma 1, lettere b) e c)**

D.: Che differenza c'è fra "i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kW" menzionati nei punti b) e c) del comma1? Non è una ridondanza?

R.: A nostro avviso, i testi delle lettere b) e c) sono ridondanti.

➤ **Art. 3, comma 1, lettera d)**



D.: Per gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative il totale di 50 milioni di Euro è da intendersi in modo complessivo all'interno dei 700 milioni?

R.: SI

D.: Quando il contatore del fotovoltaico integrato segnerà 50 milioni di euro non si potranno più costruire impianti integrati oppure si continuerà sottraendo fondi al fotovoltaico classico e di conseguenza sottraendo le somme dai 700milioni?

R.: Gli impianti ad innovazione tecnologica non potranno più accedere agli incentivi. Si consideri inoltre che ai sensi del III e del IV Conto Energia sono stati installati impianti solari integrati per un cumulo totale di 20 milioni di euro.

D.: Come sono gestiti i 50 milioni di € per l'innovazione tecnologica (esiste un registro che si può interpellare in merito alle richieste di incentivo pervenute, in modo tale che dalla sua consultazione si può capire se il proprio impianto ha qualche possibilità di ricadere nei costi previsti?

R.: Non è previsto, come per il precedente Conto Energia.

D.: 50milioni per le tecnologie innovative si sommano ai 50 previsti per quelli a concentrazione e i 50 per gli edifici pubblici? O sono 50 per tutti?

R.: i 50 milioni non sono da intendersi cumulativi, ma destinati per ciascuna tipologia di installazione (impianti con caratteristiche innovative, impianti a concentrazione, impianti realizzati dalle PA).

D.: Se un impianto viene realizzato e connesso ma il GSE dice che non rientra nelle tecnologie innovative o che sono finiti i 50 milioni a disposizione, cosa succede? Rientra nel registro? E se poi non rientra nella graduatoria del registro? L'impianto è già realizzato!!!

R.: se l'impianto, secondo il GSE, non ha caratteristiche innovative allora ricade nella tipologia di impianto fotovoltaico che, se non rispetta le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), dovrà accedere al registro. Se non rientra nella graduatoria potrà optare per forme diverse di incentivazione.

➤ **Art. 3, comma 1, lettera f)**

D.: "realizzati da AA.PP" significa che le stesse devono essere il Soggetto Responsabile o anche (com'era nel IV C.E.) che i terreni/edifici sono di proprietà delle AA.PP. e ceduti in affitto/diritto di superficie al S.R.? Come si può sapere se si rientra o meno nei 50 MEUR?

R.: La dizione della norma "edifici ed aree delle Amministrazioni Pubbliche" è da intendersi nel senso che le aree e gli edifici devono essere di proprietà delle PA, che direttamente li utilizza per l'installazione di un impianto fotovoltaico o li mette a disposizione di un altro soggetto (cui è conferito un diritto reale o personale di godimento), che pertanto figura come Soggetto Responsabile.

Non è possibile sapere il costo indicativo cumulato degli impianti realizzati dalle PA.

➤ **Art. 3, comma 1, lettera g)**

D.: La riduzione della tariffa del 20% per impianti tra 12 e 20 kwp che non intendono iscriversi al registro com'è regolata??

R.: Sarà necessario attendere la pubblicazione delle Nuove Regole Applicative che il GSE dovrà emanare entro l'11 agosto 2012.

In altre parole la percentuale viene tolta dalla sola tariffa omnicomprensiva o anche dalla somma con il premio di autoconsumo??

R.: La decurtazione sarà sia sulla tariffa omnicomprensiva, che su quella per autoconsumo.

D.: Cosa significa esattamente questa facoltà di richiedere una tariffa <20%?



R.: Nel documento delle Nuove Regole Applicative che il GSE dovrà emanare entro l'11 agosto 2012, verrà esplicitata la modalità di richiesta di decurtazione della tariffa del 20% rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti al registro.

D.: Registro per tutti gli impianti > 12 kWp e non superiore a 20 kW, ivi inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza di impianto non superiore a 20 kW, che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti al registro. Il decurtamento del 20% si applica a tutti i 20 kW di potenza dell'impianto o soltanto agli 8 kW differenziali?

R.: la decurtazione del 20% si applica alla tariffa per tutta la potenza dell'impianto.

➤ **Art. 3, comma 2**

D.: I limiti di costo dei registri si intendono fissi nel tempo, oppure potranno essere decurtati tali limiti in relazione alla richiesta a livello nazionale di incentivi per impianti che non accedono al registro?

R.: Il Comma 3 risponde alla domanda. A decorrere dai registri successivi al primo, vengono sommate le risorse eventualmente non assegnate nella precedente procedura o in caso di insufficiente compensazione,, si procede mediante ulteriore detrazione dalle disponibilità dei registri successivi o vengono sommate le risorse.

➤ **Art. 3, comma 2**

D.: supponendo una tariffa media di ca. 200 EUR/MWh (es. edifici <1000 KW con autoconsumo) e 1200KWh/KWp di irraggiamento , si avrebbero in media 240 KEUR/MW, cosa che comporterebbe un volume incentivabile <600 MW nel 1° registro, ca. 500 MW nel 2°, e ca. 350 MW per i successivi. E' corretto?

R.: il calcolo del montante incentivi è determinato dall'art. 2, comma 1, lettera t) sublettera i) ed è pari al prodotto tra 1200 ore per (differenza tra tariffa omnicomprensiva al momento della data di entrata in esercizio e il prezzo zonale orario riferito all'anno precedente). Quindi a titolo esemplificativo:

Tariffa per impianti su edificio di potenza compresa tra 20 e 200 kW: 175 €/MWh con un prezzo zonale orario dell'anno precedente di 70 €/MWh si arriverebbe ad un potenza incentivabile nel 1° registro di circa:

140 milioni di €/ $[1200 * (175 - 70)] =$ circa 1.100 MW

Per il secondo registro: circa 1.150 MW

Per il terzo registro: circa 950 MW

Bisogna tenere conto che le tariffe per i vari registri decrescono.

D.: Il costo cumulato annuo degli impianti che entreranno in esercizio nei quarantacinque giorni compresi tra il raggiungimento dei 6 miliardi e l'entrata in vigore delle modalità di incentivazione disciplinate dal V Conto Energia avranno un impatto sui limiti massimi di costo dei registri previsti all'art. 3, comma 2.

R.: Assolutamente SI.

➤ **Art. 4, comma 2**

D.: Tenendo conto che la cadenza dei registri (successivi al primo) è semestrale, che la presentazione delle domande d'iscrizione agli stessi registri può essere fatta solo nei primi 60 gg. dopo la loro apertura, e che la pubblicazione della graduatoria avviene entro 20 giorni dalla chiusura del rispettivo registro, tutto questo vuol dire che dalla presentazione della domanda d'iscrizione si devono aspettare al meno 120 gg e al massimo 200 gg per conoscere l'esito della domanda?

R.: NO, perché il GSE pubblica la data di apertura dei successivi registri a decorrere dalla data di chiusura del primo bando che prevede la presentazione della domanda di iscrizione al registro entro i successivi 60 giorni.



D.: le espressioni "data chiusura del registro" e "data chiusura del primo bando" impiegate nell'art. 4 si riferiscono al sessantesimo giorno dopo la pubblicazione del rispettivo bando oppure al centottantesimo giorno dopo?

R.: E' necessario attendere la pubblicazione delle Regole Applicative da parte del GSE. Tuttavia riteniamo che dalla chiusura del primo bando debbano trascorrere 180 giorni per l'apertura del secondo bando le cui domande possono essere inoltrate entro i successivi 60 giorni.

D.: Nell'ipotesi di apertura e chiusura del 1° Registro prima dell'entrata in vigore del VCE, come dobbiamo comportarci con tutti gli impianti che prevediamo entrino in esercizio nella finestra compresa tra la chiusura del registro e l'entra in vigore del VCE? Vanno iscritti comunque a registro ?

R.: A nostro parere sembra quasi impossibile che si possa verificare tale condizione, considerando che il decreto in V Ce è entrato in vigore l'11 luglio 2012 e che il GSE ha tempo 30 gg (quindi fino all'11 agosto 2012) per emanare le regole applicative per l'iscrizione ai registri e l'accesso alle tariffe incentivanti, e che il primo registro viene pubblicato entro 20 giorni dalla data di pubblicazione delle regole applicative (quindi entro il 31 agosto) e la presentazione delle domande di iscrizione è di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del bando (quindi fino al 30 settembre). Riteniamo che a tale data il V Conto Energia sia già entrato in vigore.

D.: Gli impianti che entreranno in esercizio qualche giorno dopo l'entra in vigore del V CE ma a registro ormai chiuso, potranno godere di qualche forma di tutela?

R.: A registro chiuso non è possibile usufruire di alcuna forma di tutela. Come sopra, riteniamo non percorribile che si possa aprire e chiudere un registro prima dell'entrata in vigore del V CE.

➤ **Art. 4, comma 5**

D.: La certificazione energetica per gli impianti che entrano a registro e non, sarà sempre un allegato necessario e richiesto oppure no?

R.: Se l'impianto non ricade in una delle condizioni di cui all'articolo 7 – comma 8 – lettere da b) a f) e non si tratta di un impianto a concentrazione o realizzato con caratteristiche innovative, allora è necessario fornire l'attestato di certificazione energetica.

➤ **Art. 4, comma 5, lettera a)**

D.: Con riferimento a quanto riportato all'articolo 4, comma 5 lettera "a" del Decreto 5 Luglio 2012: "....La graduatoria degli impianti fotovoltaici iscritti al registro è formata applicando, in ordine gerarchico, i seguenti criteri di priorità:

.....impianti su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto....."

Siamo a richiedere se con la dicitura "completa rimozione" si debba intendere:

a) la totale rimozione dell'eternit presente sulla porzione di copertura interessata dall'installazione fotovoltaica

b) la rimozione dell'eternit presente su tutta la particella catastale interessata dall'installazione fotovoltaica, anche qualora la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico rappresenti solo una porzione della detta particella.

R.: Le Regole Applicative del GSE emanate a giugno 2012 (nonché versioni precedenti) al capitolo 4.5.2 definiscono che l'intervento di rimozione o smaltimento della totale superficie di eternit e/o amianto deve essere relativa alla falda di tetto o porzione omogenea della copertura su cui si intende installare l'impianto fv. L'attuale V Conto Energia sembrerebbe essere più restrittivo, richiedendo un intervento completo dell'amianto presente sulla copertura. Riteniamo di dover richiedere al GSE se ci l'intera copertura si riferisca al subalterno, a tutto l'edificio, o alla parte oggetto dell'impianto.



➤ **Art. 4, comma 5, lett. h, inc. i**

D.: Perché un SR dovrebbe richiedere una tariffa ridotta del 5%?

R.: Perché se non soddisfa i requisiti di priorità per l'accesso ai registri, elencati all'articolo 4 – comma 5 lettere da a) a h), può optare per richiedere la decurtazione della tariffa base del 5% sempre che le risorse disponibili non coprano integralmente tutti gli impianti ricadenti in una delle categorie di cui alle lettere da a) a h).

➤ **Art. 4, comma 6**

D.: La classe energetica si riferisce all'edificio prima dell'installazione dell'impianto fv o dopo?

R.: La classe energetica sembra essere quella attuale al momento della richiesta di iscrizione al registro. La classe energetica rilevante per la graduatoria è determinata secondo modalità del GSE, se l'attestato di certificazione è secondo norme regionali.

➤ **Art. 4, comma 7**

D.: Quali sono i requisiti del IV C.E. che si applicano? Sono solo quelli dell' art.8.3 del IV CE o altri?

R.: Sono quelli indicati all'articolo 8-comma 3- lettere a) b) c) d) e) del DM 5 maggio 2011.

D.: Se ho autorizzazione e messo in esercizio entro la chiusura del 1° registro, ho chance di avere incentivo (art. 4 comma 7) se entro in esercizio entro la data giorno dopo la pubblicazione decreto (11 Luglio).

R.: Al di sotto dei 12kW sì. Al di sopra dei 12 kW è necessario rientrare nel registro dove il fatto di essere o meno in posizione utile dipenderà da quanti impianti già entrati in esercizio in precedenza abbiano chiesto la iscrizione al registro. Si ricorda infatti che possono iscriversi al registro anche gli impianti già entrati in esercizio al 10 luglio 2012.

➤ **Art. 5, comma 1**

D.: Per gli impianti di potenza superiore a 1MW, per quale strana regola della matematica la differenza fra una tariffa onnicomprensiva ed il prezzo zonale orario (si noti, quest'ultimo è sempre positivo) può risultare superiore alla tariffa onnicomprensiva stessa? (con A e B positivi, $A-B \leq A$ sempre!).

R.: Concordiamo che sia un punto da chiarire on il GSE.

D.: Nella determinazione della tariffa incentivante, il 1° semestre di applicazione scadrà il 31/12/2012 o a marzo 2013?

R.: Il V Conto Energia entrerà in vigore il 27 agosto 2012, pertanto riteniamo che il primo semestre possa scadere a febbraio 2013.

D.: In relazione alla "Tariffa premio sull'energia consumata in sito" il calcolo sarà da calcolarsi sottraendo il dato derivante dalla lettura del contatore di produzione meno il dato del contatore di scambio?

R.: Sì. Andrà sottratta dalla quota di energia prodotta la quota di energia immessa in rete.

➤ **Art. 5, comma 1**

D.: Cosa significa che per gli impianti > 1MW l'energia prodotta "resta nella disponibilità del produttore"?

R.: Significa che il produttore o l'autoproduttore, per la quota di energia elettrica in eccedenza, può scegliere di vendere l'energia elettrica ad un cliente finale idoneo o trader o grossista tramite contratto bilaterale, oppure vendere l'energia elettrica in borsa.

D.: La tariffa onnicomprensiva si riconosce alla "PRODUZIONE NETTA IMMESSA IN RETE". Ora, premesso che "PRODUZIONE NETTA IMMESSA IN RETE" non è stata definita in art. 2 del decreto, ma viene esclusivamente definita la PRODUZIONE NETTA DELL'IMPIANTO, il termine "immessa" lascia parecchi dubbi in merito a quale sia l'effettivo quantitativo di energia "incentivato con Tariffa onnicomprensiva.



Esempio: impianto da 10 kW asservito all'utenza che produce 10.000 kWh e ne autoconsuma 4.000.

La Tariffa omnicomprensiva viene applicata ai 6.000 kWh immessi in rete e non autoconsumati?

E i restanti 4.000 kWh prendono il premio autoconsumo?

R.: La Tariffa omnicomprensiva viene applicata ai 6.000 kWh immessa in rete, mentre il premio per l'autoconsumo viene riconosciuto ai 4.000 kWh consumati.

D.: In buona sostanza, il punto rispetto al quale si stabilisce "l'immissione in rete" è il punto di connessione dell'impianto alla rete di utenza, attraverso il contatore GSE, oppure è il punto di connessione dell'impianto di utenza alla rete elettrica, attraverso il contatore bidirezionale?

R.: E' necessario aspettare le regole applicative del GSE e che cosa intende per energia immessa in rete

D.: E' ragionevole pensare che la norma sia stata scritta male, perchè nell'ipotesi limite che un impianto autoconsuma tutta l'energia prodotta, (quindi in rete non immette nulla), non avrebbe alcun riconoscimento a titolo di tariffa omnicomprensiva.

R.: La norma non contiene refusi. Nell'esempio fatto la valorizzazione della componente energia avviene attraverso l'autoconsumo e è riconosciuto il premio sulla intera produzione come componente incentivante.

E' necessario comunque chiarire perché le tariffe vengono calcolate sulla produzione netta (produzione lorda decurtata dell'1-2% per impianti fino ad 1 MW) quando gli impianti connessi in bassa tensione non hanno né servizi ausiliari, né trasformatori.

Riteniamo anche necessario che il GSE dia una definizione di "produzione netta immessa in rete", chiarendo se è quella misurata dal contatore bidirezionale del distributore, o quella del contatore GSE depurata degli eventuali autoconsumi e delle perdite forfettarie stabilite dall'articolo 6 comma 5. Se la soluzione fosse la seconda dovrebbero essere fornite chiare indicazioni sui punti e le modalità di misura e di calcolo dell'autoconsumo.

Inoltre, per impianti sopra 1 MW (art. 6 comma 5 lettera b) non è ancora definita quale è la % di riduzione dell'energia per la determinazione forfettaria della produzione netta a partire dalla produzione lorda del contatore GSE e pertanto non è possibile programmare un business-plan dell'impianto da parte dei soggetti responsabili.

➤ **Art. 5, comma 2**

D.: Sempre in attesa delle regole applicative del GSE sono ancora previsti i bonus sul prodotto europeo e per lo smaltimento eternit ??

R.: Sì, vedi articolo 5 – comma 2 – lettere a) e b) del V Conto Energia

D.: In particolare sul primo bonus l'eventuale incremento si calcola sulla tariffa omnicomprensiva o sommando anche il premio sull'autoconsumo??

R.: Il premio per il made in EU si somma alla tariffa omnicomprensiva e a quello per autoconsumo.

D.: La realizzazione deve avvenire totalmente in UE compreso il taglio dal blocco di silicio per poter usufruire del bonus europeo??

R.: Vedi articolo 2 – lettera v.

D.: La percentuale di utilizzo di materiale EU per beneficiare del premio, è scomparsa, corretto?

R.: La percentuale sarà specificata nelle Regole applicative del GSE.

➤ **Art. 5, comma 3**



D.: Il V Conto Energia sancisce che ai fabbricati rurali si applica la stessa tariffa delle pergole, tettoie, pensiline ecc..

Tradizionalmente e fino al IV Conto compreso, i fabbricati rurali non costituivano un'autonoma categoria, ma erano considerati a tutti gli effetti edifici.

Questa disposizione, quindi, pregiudica chi svolge attività agricola, in quanto la tariffa per gli impianti su fabbricati rurali decresce. Inoltre gli impianti a terra su area agricola non sono più incentivabili (art 65 decreto liberalizzazioni). La nuova disposizione potrebbe implicare anche un'ulteriore conseguenza: gli impianti innovativi sono realizzabili solo su edifici, quindi, se la distinzione tra impianti su edifici e impianti su fabbricati rurali non è stata operata solo a fini tariffari, ma anche sostanziali, ne consegue che gli agricoltori e le aziende agricole non potranno più realizzare impianti innovativi (non disponendo più di "edifici", ma solo di fabbricati rurali).

R.: Questo è parzialmente vero in quanto "l'abitazione dell'agricoltore" situata all'interno di un'area agricola, ha l'identificazione di edificio. Viceversa una stalla o un ricovero per attrezzi o quant'altro sono considerati fabbricati rurali (non edifici).

D.: Chiediamo, quindi, se la distinzione tra edifici e fabbricati rurali (equiparati a pergole, tettoie ecc..) sia stata realizzata solo a fini tariffari o se sia sostanziale e possa implicare la preclusione della realizzazione di impianti innovativi ad esempio su allevamenti avicoli, catastalmente identificati come fabbricati rurali.

R.: Vedi risposta precedente.

D.: Chiediamo, inoltre, quale sia il criterio per la qualifica di "fabbricati rurali" (accatastamento? si considerano fabbricati rurali sia gli allevamenti, sia ad esempio l'abitazione dell'agricoltore?)

R.: Vedi articolo 9, comma 3 del D.L 30 dicembre 1993, n 557 e successive modificazioni.

D.: Un impianto fotovoltaico innovativo realizzato sul tetto di un allevamento avicolo (fine lavori maggio 2012), qualora non venisse allacciato entro la vigenza del IV Conto, come verrebbe considerato nell'ambito di applicazione del V Conto? Innovativo?

R.: NO

D.: Tradizionale con tariffa data dalla media aritmetica?

R.: SI

D.: Influisce la circostanza per cui l'impianto sia stato autorizzato, progettato, eseguito e terminato secondo le norme del IV Conto?

R.: NO

D.: La tariffa media per fabbricati rurali si applica sia con riferimento alla tariffa onnicomprensiva sia alla tariffa Premio per autoconsumo?

R.: SI

D.: Visto che i premi cumulabili tra loro sono elencati nel comma 2 dell'art. 5 e nel comma 3 poi si descrive la tariffa intermedia, la quale ora verrà applicata anche ai fabbricati rurali, chiediamo se il fabbricato rurale (accatastato debitamente) deve accontentarsi della tariffa intermedia o per esempio può richiedere la tariffa "altro" maggiorata del premio per componentistica UE?

R.: I fabbricati rurali godono di una tariffa intermedia che già si con figura come "premio", pertanto non possono beneficiare di ulteriori premi.

D.: Un fienile accatastato D10, con tetto a falda contenente Eternit, non essendo più "equiparato agli edifici" non ha alcun diritto al premio Eternit, in quanto non ricade nella tipologia "su edificio" anche se come fabbricato rurale chiuso sui quattro lati a vista un edificio lo è. Come nel IV Conto Energia la frase inizia con "per gli impianti realizzati su edifici...", termine già poco chiaro nel IV Conto Energia, che significava però sempre impianto ricadente nella tipologia "su edificio".



R.: Per il 5° CE non è più un edificio.

D.: Le cave, miniere, discariche etc. che tariffe hanno?

R.: Tariffe per “altri impianti”.

D.: I premi dell’art.5.2 sono cumulabili con la tariffa per serre, pergole, etc?

R.: Le cave, le discariche, etc.. godono di una tariffa intermedia che già si con figura come “premio”, pertanto non possono beneficiare di ulteriori premi.

➤ **Art. 5, comma 6**

D.: Come si potrà dare evidenza del possesso di questo titolo dal momento che manca nella quasi totalità dei casi il riconoscimento da parte delle regioni dei percorsi formativi ad oggi attivi?

I requisiti professionali degli installatori di cui si parla nel 5° Conto Energia Art. 5 Comma 6, come dovranno essere certificati. Da colloquio con la Regione Emilia Romagna a fronte di quanto previsto dal D.lgs. 28/2012 le previsioni inerenti i corsi per certificare tali professionalità secondo normative Regionali saranno discussi in linea teorica a Novembre 2012 in quanto per legge dovranno allinearsi entro il 31/12/2012. Stante quanto previsto il D.lgs. 28/2012 tali requisiti dalla aziende dovranno per legge essere rispettati dal 1° agosto 2013. Sarà per caso richiesto di inviare al GSE anche i titoli tecnico professionali degli installatori?

R.: Il D.Lgs 28/11 richiede l’obbligo della qualificazione degli installatori a decorrere dal 1° agosto 2013. Entro il 31 dicembre 2012 le Regioni e le Province Autonome attiveranno un programma di formazione per gli installatori o procederanno al riconoscimento di fornitori di formazione dandone comunicazione al MinAmbiente. Nel caso in cui le Regioni e le Province Autonome non dovessero attivarsi nei tempi di cui sopra, l’ENEA emetterà programmi di formazione per il rilascio dell’attestato di formazione. Questo vale anche per il V Conto Energia.

➤ **Art. 5, comma 9**

Si parla di impianti FV con $P < 20$ kWp, interamente adibiti all’alimentazione di utenze in corrente continua, collegati alla rete elettrica ma che non immettono energia in rete. Si intende qui, ad esempio, sistemi FV interamente adibiti all’alimentazione di Accumulatori? Se sì, cosa si intende però con “collegati alla rete”, essendo questi ultimi in corrente continua?

R.: Sarebbe utile comprendere quali tipo di utenze sono alimentate in CC da impianti fino a 20kW. Concordiamo, è un punto che va chiarito.

D.: La voce dell’articolo 5, comma 9 “gli impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW, interamente adibiti all’alimentazione di utenze in corrente continua, collegati alla rete elettrica ma che non immettono energia in rete, spetta il premio sull’energia netta consumata in sito. La misurazione dell’energia netta consumata in sito viene effettuata prima delle utenze in corrente continua, previa disponibilità di misuratori di energia elettrica in corrente continua certificati e teleleggibili dal GSE, con modalità stabilite dal medesimo GSE entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto” è anche applicabile per impianti FV e reti ad isola?

R.: Come sopra, anche questo punto va chiarito con il GSE.

➤ **Art. 6, comma 5, lettera b**

D.: Quali saranno e quando saranno disponibili tali criteri?

R.: E’ necessario attendere la pubblicazione delle Nuove Regole Applicative da parte del GSE e di un’apposita Delibera da parte dell’AEEG.

➤ **Art 6, comma 6**

D.: In merito all’art.6 comma 6 si dice che il GSE acquisisce d’ufficio l’informazione antimafia. Non sarà più necessario pertanto presentare la dichiarazione/visura antimafia?



R.: Il capitolo 4.2.1 delle Regole Applicative emanate dal GSE in data 22 giugno 2012 chiarisce molto bene che il GSE provvede d'ufficio a richiedere il certificato antimafia alla Prefettura. In caso di esenzioni – elencate al predetto capitolo – il soggetto responsabile utilizza l'Allegato A5 in cui dichiara di essere soggetto alle verifiche antimafia che, per effetto della Legge 35/2012, il GSE effettuerà d'ufficio.

➤ **Art. 7**

D.: Non trovo le aree agricole tra le tipologie di impianto installabili come indicato dall'art 7 nei vari commi, non sono più contemplate??

R.: Gli impianti su terreni agricoli, per i quali richiedere incentivi in Conto Energia, non si possono più realizzare già dallo scorso 24 gennaio 2012, data in cui è stato emanato il DL Liberalizzazioni che è stato successivamente convertito in Legge il 24 marzo 2012. Diversamente, impianti su edifici agricoli si possono realizzare.

➤ **Art. 7, comma 5**

D.: In caso di importazione da paesi extra UE, chi deve produrre le certificazioni ISO e OHSAS? E vale anche in questo caso la Factory Inspection?

R.: Entrambi i certificati devono essere rilasciati dall'azienda produttrice dei moduli fotovoltaici. Deve essere eseguita una Factory Inspection relativamente al sito di produzione dei moduli stessi.

➤ **Art. 7, comma 6**

D.: Cosa significa "preventivamente"? Significa che si possono produrre subito oppure sempre con la documentazione d'impianto?

R.: I documenti possono essere caricati nell'apposita sezione del sito GSE prima della richiesta di incentivazione o, in alternativa, essere allegati unitamente alla documentazione di richiesta delle tariffe incentivanti, così come specificato all'Allegato 3-B comma 2. Lettera a, sublettera v.

D.: In merito all'attestazione di appartenenza ad un consorzio/ente per lo smaltimento pannelli, (anche secondo quanto previsto dall'Art. 7 comma 6) in relazione alla documentazione da fornire al GSE, è sufficiente l'attestato rilasciato dal consorzio/ente oppure è necessario una attestazione specifica che tenga conto di tutto quanto previsto dalle attuali Regole Tecniche Rev. 3 di Giugno 2012 - Paragrafo 4.6.2 – Disposizioni di cui al comma 6 – Punto a).

R.: Il certificato che il produttore/importatore di moduli fotovoltaici aderisce ad un Consorzio/sistema per lo smaltimento del prodotto a fine vita viene rilasciato direttamente dal Consorzio/sistema che, nel periodo transitorio 30 giugno- 31 dicembre 2012, deve attestare di essere in possesso parziale dei requisiti elencati al capitolo 4.6.2 delle regole applicative del GSE.

➤ **Art 7, comma 8**

D.: Gli impianti a terra potranno essere realizzati su aree non agricole? E Su terreni abbandonati da almeno 5 anni, come da D.Lgs 28/11 articolo 10, comma 5? E su aree commerciali e industriali?

Per gli impianti a terra e su terreni abbandonati da 5 anni non è più possibile accedere alle tariffe incentivanti, dopo il decorso dei termini di cui all'articolo 65, in quanto la norma dell'articolo 10 comma 5 D. Lgs. 28/2011 è stata abrogata dall'articolo 65 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1.

Gli impianti a terra su aree industriali e commerciali, saranno incentivati solo se autorizzati (AU) entro il 10 luglio 2012 (articolo 7 ultimo comma). Fino a 12 kW non c'è il registro, oltre gli impianti saranno incentivati solo se iscritti al registro e comunque nel registro risultano pretermessi rispetto alle altre categorie di impianti.



➤ **Art 10**

D.: In merito all'art 10, V Conto Energia, il contributo iniziale come dovrà essere corrisposto?

R.: Le modalità verranno illustrate nelle Regole Applicative che il GSE dovrà pubblicare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DM 5luglio 2012 (quindi entro l'11 agosto 2012)

➤ **Art. 10, comma 4**

D.: sempre prendendo ad es. un impianto da 200 KW in Lombardia, il contributo risulta dell'ordine di grandezza di ca. 100 EUR o 10000?

R.: il Contributo è determinato come segue: comma 1: 2 € per ogni kW di potenza eccedente i 20 kW = $2€ \cdot 180kW = 360 €$

Comma 4: dal 1° gennaio il soggetto responsabile deve corrispondere al GSE un contributo di 0,05 c€ per ogni kWh di energia incentivata. Ipotizzando pertanto una producibilità netta incentivabile di 1200 kWh/kW per tutti gli impianti (articolo 2, comma 1, lettera t) sublettera i) l'impianto da 200 kW produce 240.000 kWh in un anno oggetto di incentivazione. Pertanto $0,05 \text{ cent. } € \cdot 240.000 \text{ kWh} = 120 €$.

➤ **Art. 11.**

D.: Tempi e modalità tutti da chiarire: quando?

R.: Deve definirli l'AEEG in un'apposita Delibera che deve emanare

➤ **Art 11, comma 7:**

D.: In caso di ritiro dedicato l'energia ceduta come verrà remunerata?

R.: Lo definirà l'AEEG in un'apposita Delibera che dovrà pubblicare.

➤ **Art 12, comma 2**

D.: Nel caso di realizzazione di un impianto con smaltimento amianto, di cui il costo per l'impianto è di € 50.000 mentre il costo per lo smaltimento amianto è di €40.000. Per il solo costo sostenuto per lo smaltimento amianto richiedo le detrazioni, ho comunque diritto a richiedere la tariffa incentivante?

D.: Ho comunque diritto a richiedere l'incremento dello 30 €/MWh della tariffa omnicomprensiva e della tariffa premio sull'energia consumata?

R.: Le detrazioni si richiedono non sull'impianto ma sulla rimozione amianto e pertanto è possibile richiedere anche la tariffa incentivante e il premio per lo smaltimento. Ci si riserva comunque di dare una risposta definitiva dopo avere sentito un fiscalista.

➤ **Art. 12, comma 4**

D.: Significa che tutte le condizioni di cumulabilità espresse dal V CE sono attive fino al 31-12-12, per cui sia quelle dell'articolo 12 comma 1, sia quelle espresse all'articolo 5 comma 2 (amianto, più prodotti EU e premio per l'energia auto consumata)?

R.: Si riferisce solo ai contributi citati nell'articolo 12, comma 1.

➤ **Art. 12, comma 5**

D.: Prego chiarire il senso dell'articolo 5 e dei suoi paragrafi 4a e 4b.

R.: L'articolo evidenzia che dal 1° gennaio 2013 gli incentivi in Conto Energia potranno cumularsi con altri incentivi pubblici di cui all'articolo 26 del D.Lgs 28/11. Per quanto riguarda le modalità alternative agli incentivi in Conto Energia previste alle lettere a) e b) saranno definite in un'apposita Delibera che l'AEEG dovrà pubblicare.



D.: Rimarrà ugualmente la liquidazione delle eccedenze e il contributo in conto scambio e di conseguenza l'applicativo SSP del portale web GSE rimarrà in uso?

R.: Il Decreto 6 luglio 2012 "Attuazione dell'art. 24 del D.Lgs 28/11, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici" all'art. 23 prevede che l'AEEG aggiorni entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto la disciplina delle condizioni tecnico economiche dello scambio sul posto al fine di semplificarne la fruizione anche per gli impianti già entrati in esercizio.

D.: Cosa viene inteso con la dicitura nell'art. 12, comma 5, lettera a) "Tale disciplina trova applicazione, su richiesta del produttore, in alternativa alle tariffe incentivanti, prima del termine del periodo di diritto alle medesime tariffe incentivanti, e dopo il termine del periodo di diritto alle tariffe incentivanti". Se viene interpretato "prima della fine del periodo" è chiaro che posso disdire la convenzione anche durante il periodo dei 20 anni, e cambiare nella modalità SSP, perché forse al 12esimo anno più conveniente. Se invece viene interpretato come "prima dell'inizio del periodo", significa che devo prendere la decisione da subito. Il termine "termine" lascia il dubbio se significa un momento o un arco temporale!

R.: Concordiamo che la parola "termine del periodo" a nostro avviso sia da intendersi come "fine del periodo", in tutti i casi. Quindi rappresenta un "momento" e non un "arco temporale".

➤ **Art. 17**

D.: Chiarire il senso dell'articolo

R.: Significa che gli impianti fotovoltaici i cui soggetti pubblici responsabili sono Enti Locali o Regioni, la tariffa spettante è quella per impianti su edificio indipendentemente dalle effettive caratteristiche d'installazione dell'impianto e solo se operanti in regime di scambio sul posto.

➤ **Art 18**

D.: Per gli impianti con innovazione tecnologica quanto è il limite di costo fissato dal 5° C.E.?

R.: 50 milioni di euro.

➤ **Art. 19.**

D.: A cosa si riferisce tale detrazione fiscale?

R.: L'art. 19 si riferisce al 2° Conto Energia e alla cumulabilità degli incentivi. È stato introdotto per sanare contenziosi passati.

- **Art. 20.1.:**

D.: E' quindi ribadito che al raggiungimento dei 6,7 miliardi di € finisce tutto! E poi?

R.: Così come previsto dall'art. 1, comma 5, ci sono ulteriori 30 giorni dal momento in cui l'AEEG comunica ufficialmente con apposita Delibera il raggiungimento dei 6,7 miliardi di € di incentivazione.

➤ **Allegato 1-A – moduli fotovoltaici**

D.: Deve essere rispettata dai moduli sia la norma 61730-1 sia la norma 61730-2?

R.: Sì

Ulteriori quesiti anche non direttamente rimandabili al V Conto Energia

D.: Secondo quanto stabilito dal IV Conto Energia si cumula la potenza di più impianti su tetto realizzati dallo stesso Soggetto Responsabile sulla medesima unità immobiliare (es sulla medesima azienda agricola), pertanto se ho su due tetti di un unico stabilimento aziendale due impianti da 1 Mw, ai fini GSE la potenza sarà cumulata in 2 Mw (divieto di frazionamento). Detta disposizione si applica, però, solo per impianti che beneficiano delle tariffe del IV Conto, per cui non rilevano gli impianti ammessi ai conti energia precedenti.



Nel V Conto Energia non si parla di divieto di frazionamento; per cui se realizzo un impianto su tetto da 1 Mw, richiedendo l'ammissione al V Conto Energia, nello stesso stabilimento aziendale (medesima unità immobiliare) dove ho già realizzato un altro impianto da 1 Mw, già ammesso al IV Conto Energia non dovrebbe operarsi il cumulo di potenza, è corretto?

Per cui io avrei due impianti che rientrano entrambi nello scaglione di potenza fino a 1 Mw e non nello scaglione successivo (come invece avverrebbe se li dovessi cumulare).

Oppure il divieto di frazionamento opera anche nel V Conto? E in tal caso il cumulo si deve fare solo tra impianti del V Conto o anche tra impianti del IV e del V Conto?

R.: Poiché nel V CE non ci sono rimandi alla disciplina del frazionamento, è necessario attendere l'emanazione delle Regole Applicative del GSE che dovranno essere emanate entro l'11 agosto 2012

D.: Detrazione fiscale su fovoltaico alternativa al conto energia.

R.: Sì, sono previste.

D.: Alla luce della pubblicazione del nuovo Conto Energia, per le zone terremotate dell'Emilia Romagna ci sono per caso alcune agevolazioni?

R.: La Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 ha disposto lo stato di emergenza fino al 29 luglio 2012 ed ha dato disposizione al capo del dipartimento della protezione civile di emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente. Con il Decreto 6 giugno 2012, n 74 è stato disposto che gli impianti alimentati a fonti rinnovabili realizzati nei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per totale o parziale inagibilità, accedono agli incentivi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto se entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013.

D.: Gli impianti FV per legge ovvero la potenza rilevata si d'obbligo negli edifici di nuova costruzione e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (art. 11 del d.lgs. 3 marzo 2011, n.28) non possono accedere all'incentivazione secondo il 5.Conto Energia? Non ho trovato nessun cenno nel decreto 5 luglio 2012.

R.: Gli impianti di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti dovranno obbligatoriamente prevedere l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, così come previsto dal D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28.

D.: Vista la nuova modalità tariffa omnicomprensiva, il potenziamento di un impianto incentivato con un CE precedente con scambio sul posto non sarà più possibile?

R.: Il potenziamento di un impianto fotovoltaico sarà comunque possibile, purchè l'impianto stesso risulti entrato in esercizio da almeno 3 anni.

D.: Quando sarà reso noto l'eventuale saving di budget dedicato all'ultimo registro del IV CE? Come verrà distribuito?

R.: La domanda va richiesta al GSE.

D.: Quali sono le possibilità che i Soggetti Responsabili che hanno dato il via al proprio progetto sulla base del IV CE possano fare ricorso vedendo stravolte le regole del gioco e con esse i propri business plan?

R.: Salvaguardia dei diritti acquisiti.

D.: Se voglio fare due impianti da 50k nello stesso sito ma su due tetti diversi, quali sono le caratteristiche per far sì che non siano riconducibili allo stesso investitore?

R.: Nel V CE non sono state rese note le regole antifrazionamento, pertanto bisognerà attendere la pubblicazione delle Regole Applicative del GSE, che dovrebbero essere pubblicate entro il 10 agosto 2012.